



136/12

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

N. 1332 DEL 22 NOV. 2016
DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: "Fornitura di un software per interfacciamento con il SGI Eliot bilance, separatori cellulari e scompositori automatizzati da destinare ai Centri Trasfusionali Aziendali - ex art. 63 comma 2, lettera b) D.lgs n. 50/2016- C.I.G. Z351BD9641

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Flacco, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1023 del 10 dicembre 2015, ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica datata 3 novembre 2016;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa Complessa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestanti in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(Dr.ssa Sabrina Di Pietro)

Parere favorevole _____ **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Dott. Vincenzo Orsatti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Pasquale FLACCO)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

Oggetto: *Fornitura di un software per interfacciamento con il SGI Eliot bilance, separatori cellulari e scompositori automatizzati da destinare ai Centri Trasfusionali Aziendali - ex art. 63 comma 2, lettera b) D.lgs n. 50/2016- C.I.G. Z351BD9641*

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento

PREMESSO che il Responsabile del Centro Regionale Sangue Servizio Trasfusionale Territoriale chiedeva con nota del 24 ottobre 2016, l'acquisizione di un software per interfacciamento con il SGI Eliot bilance, separatori cellulari e scompositori automatizzati in quanto *“la mancanza dell'interfacciamento con il SGI Eliot di alcuni elettromedicali coinvolti nel processo di raccolta e produzione di emocomponenti è stata evidenziata come criticità da sanare sia in occasione delle ultime verifiche ispettive previste per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale, sia degli audit tenuti dall'industria convenzionata per il ritiro del plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati”* ;

DATO ATTO che il Direttore Sanitario Aziendale, esprimeva per le vie brevi al Direttore della U.O.C. di Ingegneria Clinica, l'autorizzazione in merito alla richiesta di acquisto dell'apparecchiatura;

ACQUISITO la dichiarazione di esclusività relativa al software gestionale Eliot di proprietà esclusiva dell'operatore economico Engineering;

VISTO l'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentite qualora per ragioni tecniche ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, comportino l'affidamento del contratto unicamente ad un operatore economico determinato;

RILEVATO che l'operatore economico *Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.* inviava un preventivo per la fornitura di che trattasi, per un prezzo complessivo, pari ad € 39.700,00 *IVA esclusa*;

PRESO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici alla presente procedura è il seguente: **CIG Z351BD9641**

ATTESO di assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti per le procedure negoziate dall'art. 331 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, mediante avviso di post informazione, ovvero a mezzo pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on-line di questa Azienda, in adesione anche alle previsioni ordinamentali contemplate dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19;

RITENUTO doversi rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere tempestivamente all'effettuazione dell'ordinativo nei confronti del fornitore affidatario, atteso il carattere di urgenza dell'approvvigionamento di che trattasi

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

-di affidare, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per le necessità Aziendali, la fornitura di un software per interfacciamento con il SGI Eliot bilance, separatori cellulari e scompositori automatizzati, da destinare ai Centri Trasfusionali Aziendali, in favore dell'operatore economico *Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.*, (P.I. 05724831002 C.F. 00967720285), avente sede legale in Roma (CAP 00185), alla Via San Martino della Battaglia n. 56, al prezzo di € 39.700,00 IVA esclusa, risultanti dal preventivo n. Off137/cs/2016 del 6 settembre 2016, secondo le modalità esplicitate nelle condizioni generali di vendita, nelle specifiche e nella proposta tecnico.-economica della fornitura;

- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 48.434,00 IVA inclusa, conto 01.01.02.05.01.01 (attrezzature sanitarie e scientifiche) del Piano dei Conti Bilancio 2016;

-centri di rilevazione cod. cdr. AAT000CDAD175

- di specificare che per la spesa sarà utilizzato una quota parte dell'importo incassato con ordinativo n. 2141 del 26.08.2016 pari da € 474.972,58, rimesso dalla Regione Abruzzo di cui alla determinazione Regionale DPF003/72 del 20 giugno 2016, comunicato con nota prot. n. 341 del 26 agosto 2016 dalla U.O.C. Aziendale Contabilità e Bilancio (Ricavo: Reg. n. 113292 del 26.08.2016 conto 03.01.01.01.02;

- di nominare l'Ing. Vincenzo D'Amico, Responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica, direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, cui è demandata la concreta gestione delle attività relative alla fornitura *de qua*;

-di precisare che è fatto salvo ogni potere di autotutela in capo all'Amministrazione, nonché tutti i casi previsti dalla *lex specialis* e dall'ordinamento, l'efficacia del presente provvedimento è risolutivamente condizionata, con conseguente revoca dell'aggiudicazione, al mancato adeguamento a prescrizioni previste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, ed in particolare a quelle previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m ed i

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza del presente approvvigionamento;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questa azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.05.2009, n. 19 ed al fine di assolvere gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti per le procedure negoziate dall'art. 331 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;

Trasmettere copia della presente determinazione alla U.O.C. Bilancio e Contabilità, U.O.C. Ingegneria Clinica, per tutti gli adempimenti successivi di rispettiva competenza e messa a disposizione del Collegio Sindacale per i relativi controlli;

La presente proposta di deliberazione consta di n. 03 pagine e di n. 03 allegati di complessive pagine 35: allegato 1) nota del 24.10.2016 (pag. 01) allegato 2) dichiarazione di esclusività (pag.01) allegato 3) preventivo proposta tecnico- economica *Engineering S.p.A.* (pag. 01 a pag. 33);

L'istruttore

Dr. Lino Di Martino

Il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica proponente

che attesta la regolarità e legittimità del provvedimento

(Ing. Vincenzo D'Amico)

Data, 3 novembre 2016

Data, 3 novembre 2016

Firma

Firma

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vincenzo D'Amico

Data, 3 novembre 2016

Firma



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (*anno*)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

22 NOV. 2016 con prot. n. **60541**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



ASL2 ABRUZZO – Lanciano Vasto Chieti
CENTRO REGIONALE SANGUE
SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE
Direttore: Dott. Pasquale Colamartino

Vasto, 24 Ottobre 2016
Prot. n. 118/2016

Indirizzato a:

Ing. Vincenzo D'Amico
Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica

Oggetto: Rinnovo richiesta interfacciamento elettromedicali.

Come già rappresentato in precedenza con nota del 30.11.2015 prot. 106/2015 e con successive e ripetute comunicazioni, la mancanza dell'interfacciamento con il SGI Eliot di alcuni elettromedicali coinvolti nel processo di raccolta e produzione di emocomponenti è stata evidenziata come criticità da sanare sia in occasione delle ultime verifiche ispettive previste per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale, sia degli audit tenuti dall'Industria convenzionata per il ritiro del plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati.

Si chiede pertanto di provvedere con la massima urgenza possibile.

Cordiali saluti
Pasquale Colamartino

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale

Lanciano Vasto Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17

66100 CHIETI

c.a. Ing. Vincenzo D'Amico

Resp. UOC Ingegneria Clinica

Pescara 25/10/2016

Prot. 135/2016


Oggetto: *Esclusività degli sviluppi su piattaforma "Eliot"*

Si comunica che il software gestionale "Eliot" di proprietà di Engineering, in uso presso i Servizi Trasfusionali della ASL di Lanciano Vasto Chieti, è stato fornito in licenza d'uso alla suddetta ASL e che i sorgenti e la proprietà intellettuale di detto software non sono stati ceduti a nessuna azienda. Pertanto qualsiasi sviluppo sulla piattaforma (compreso interfacciamenti con strumenti analitici) dovrà essere necessariamente realizzato dai nostri laboratori.

Nel restare a disposizione per quanto riterrete, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.

Direzione Sanità



Walter Di Genova

06/09/2016



OGGETTO FORNITURA:

**Fornitura di software e servizi “Chiavi in mano”
per l’integrazione della Vostra strumentazione con
il nostro software gestionale**

Proposta Tecnico-Economica

rif.Off137/cs/2016

Roma, 06/09/2016

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica SpA. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica SpA da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica SpA.

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e **Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Lanciano Vasto Chieti** è tenuta, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica SpA.

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica SpA

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Claudio Sacchi
Direzione Commerciale Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Via San Martino della Battaglia, 56
00185 Roma - Italia
Mobile: +39 335 256470
Ufficio: + 39 06 49 201 1
Fax: + 39 06 49 201 293
Claudio.sacchi@eng.it

Indice

1. PREMESSA	4
2. OGGETTO DELLA FORNITURA	5
2.1 PRODOTTI SOFTWARE.....	5
2.2 SERVIZI CORRELATI	6
3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.....	7
3.1. PREZZO	7
3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	8
4. PENALI	9
5. ORDINE DI PREVALENZA	10

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Con il presente Contratto e con le Condizioni Generali di Vendita, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A (nel seguito Fornitore) si impegna a fornire alla **Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Lanciano Vasto Chieti** (nel seguito Cliente) le componenti nel seguito specificate.

Il presente contratto prevede la fornitura di software (Prodotto) e servizi (Servizi Correlati), per l'integrazione tra il nostro software Eliot e le Vostre bilance, scompositori e separatori cellulari installati presso i SIT ed i Centri Raccolta della ASL di Chieti.

2.1 PRODOTTI SOFTWARE

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. fornisce al Cliente, alle condizioni indicate nei successivi articoli nonché nelle Condizioni Generali di Vendita, ben note allo stesso e di cui dichiara di averne ricevuto copia, i Prodotti nel seguito indicati.

Prodotto	u.m.	q.tà
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software Mixer Plus link dedicato al controllo delle Vostre Bilance MOELCA – BAG MIXER PLUS da realizzarsi presso i Centri Raccolta dei: P.Osp. di Vasto D.San. di Castiglione M.M. P.Osp. di Lanciano P.T.A. di Casoli P.Osp. di Atesa	nr.	5
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software I-TRACE 2.02 dedicato al controllo dei Vostri Separatori Cellulari FENWALL – AUTOPHORESIS C da realizzarsi presso i Centri Raccolta dei: P.Osp. di Vasto P.Osp. di Lanciano P.T.A. di Casoli P.Osp. di Atesa P.T.A. di Guardiagrele	nr.	5
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software Optilink 2.32 dedicato al controllo di Vostri Scompositori Automatizzati BAXTER OPTIPRESS da realizzarsi presso i Laboratori di Produzione dei: P.Osp. di Vasto P.Osp. di Lanciano	nr.	2



2.2 SERVIZI CORRELATI

Con il presente Contratto e con le Condizioni Generali di Vendita il Fornitore si impegna a fornire al Cliente tutti e solo i seguenti Servizi:

Servizi	Q.tà
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per le Bilance Prelievi	10gg./uomo
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per Scompositori Automatizzati	15gg./uomo
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per Separatori Cellulari	5gg./uomo

3. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

3.1. PREZZO

Prodotto	q.tà	Prezzo Unitario Euro (IVA esclusa)	Prezzo Complessivo Euro (IVA esclusa)
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software Mixer Plus link dedicato al controllo delle Vostre Bilance MOELCA – BAG MIXER PLUS da realizzarsi presso i Centri Raccolta dei: P.Osp. di Vasto D.San. di Castiglione M.M. P.Osp. di Lanciano P.T.A. di Casoli P.Osp. di Atesa	5	2.500,00	12.500,00
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software I-TRACE 2.02 dedicato al controllo dei Vostri Separatori Cellulari FENWALL – AUTOPHORESIS C da realizzarsi presso i Centri Raccolta dei: P.Osp. di Vasto P.Osp. di Lanciano P.T.A. di Casoli P.Osp. di Atesa P.T.A. di Guardiagrele	5	2.500,00	12.500,00
Licenza d'uso modulo on-line di collegamento bidirezionale tra il nostro Sistema Gestionale ELIOT ed il software Optilink 2.32 dedicato al controllo di Vostri Scompositori Automatizzati BAXTER OPTIPRESS da realizzarsi presso i Laboratori di Produzione dei: P.Osp. di Vasto P.Osp. di Lanciano	2	4.500,00	9.000,00
TOTALE LICENZE D'USO			34.000,00

In considerazione dell'elevato numero di licenze d'uso e del particolare contesto in cui è calata la presente offerta, siamo lieti di comunicarLe che abbiamo deciso di applicare uno sconto del 45% sul valore complessivo previsto per l'acquisto delle Licenze d'uso. L'importo finale richiesto per le 12 licenze d'uso risulta pertanto pari a:

€ 18.700,00 I.V.A. esclusa

Servizi	q.tà	Prezzo Complessivo Euro (IVA esclusa)
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per le Bilance Prelievi	10gg./uomo	7.000,00
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per Scompositori Automatizzati	15gg./uomo	10.500,00
Servizi On-Site di installazione/collaudo e formazione del personale utente per Separatori Cellulari	5gg./uomo	3.500,00
TOTALE SERVIZI ON-SITE OFFERTI		21.000,00

RIEPILOGO GENERALE	
TOTALE LICENZE D'USO	€ 18.700,00 I.V.A. esclusa
TOTALE SERVIZI ON-SITE OFFERTI	€ 21.000,00 I.V.A. esclusa
TOTALE GENERALE	€ 39.700,00 I.V.A. esclusa

Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta in relazione ai Servizi che rimane comunque a carico del Cliente.
Tutti i prezzi sono concordati e i pagamenti saranno effettuati in Euro.

3.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo indicato al precedente capitolo 4 darà luogo al seguente piano di fatturazione, (tutti i prezzi esposti si intendono IVA esclusa):

all'installazione/collaudo del singolo collegamento	Euro 3.308,33
---	----------------------

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, con valuta fissa per il Fornitore mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori. Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica SpA se non dopo il pagamento delle fatture scadute.

Per eventuali richieste di chiarimenti preghiamo fare riferimento al sig. Claudio Sacchi ai seguenti riferimenti:
claudio.sacchi@eng.it cell. 335/256470

4. PENALI

Eventuali applicazioni di penali da parte del Cliente troveranno applicazione solo nella misura in cui il Cliente abbia trasmesso a Engineering (altresì qui denominata "Fornitore") una comunicazione scritta, con modalità di cui all'ART. 2.3 "Comunicazioni" delle Condizioni Generali, contenente descrizione dettagliata dell'inadempimento del Fornitore. Questa, in ogni caso, dovrà essere inviata al Fornitore a pena di decadenza entro tre mesi dalla data in cui si è verificato il fatto. L'evento che genera ad avviso del Cliente l'applicazione della penale, non dovrà comunque essere imputabile a:

- Causa di forza maggiore;
- Terzi che non siano dei sub-contraenti del Fornitore;
- Cliente;
- Fatti che siano in ogni caso al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore.

Quest'ultimo, dal canto suo, avrà diritto di esprimere le proprie contro-deduzioni in merito alle penali contestate, adducendo dei fatti giustificativi che, a suo avviso, impediscono l'applicazione di siffatta penale.

Le Parti s'impegnano a tentare di dirimere in via bonaria qualsiasi controversia in merito all'addebito delle penali, devolvendo ogni decisione al riguardo agli appropriati livelli manageriali delle Parti stesse, che adotteranno una determinazione sulla base del meccanismo di cui all'ART. 2.26 "Legge del Contratto e Foro competente in via esclusiva" delle Condizioni Generali.

Resta inteso che l'ammontare complessivo delle penali applicabili annualmente non potrà superare il tetto massimo del 10% del corrispettivo dell'anno al quale le suddette penali si riferiscono.

5. ORDINE DI PREVALENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:


- ✓ rif.Off137/cs/2016 Condizioni Specifiche di Fornitura
- ✓ Condizioni Generali di Vendita
- ✓ rif.Off137/cs/2016 Proposta Tecnico-Economica
- ✓ rif.Off137/cs/2016 Lettera d'accompagnamento
- ✓ Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali"


Roma, 06/09/2016

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Un Procuratore

(Dario Butitta)





Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Condizione Generali di Vendita

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

Per qualsiasi esigenza relativa a queste condizioni, vogliate contattare i riferimenti riportati nella sezione "Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A." della Proposta Economica.

Indice

1. PREMESSA	4
1.1. DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI GENERALI.....	5
2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI	5
2.2. SEDE DI LAVORO.....	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
2.4. RISORSE IMPIEGATE.....	5
2.5. SOSTITUZIONI	5
2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI	5
2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE.....	6
2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.	6
2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ.....	7
2.10. VARIANTI	7
2.11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	7
2.12. RESPONSABILITÀ	8
2.13. RISERVATEZZA	8
2.14. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".	8
2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
2.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE	9
2.17. RISOLUZIONE.....	10
2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	10
2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE.....	11
2.20. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.....	12
2.21. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI	12
2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	13
2.23. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE	14
2.24. GARANZIA.....	14
2.25. STORNO DI DIPENDENTI.....	14
2.26. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA	14
2.27. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II.....	14

1. PREMESSA

Questo documento costituisce le condizioni generali di vendita di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed è parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai documenti elencati nella Lettera d'accompagnamento. A seconda di quanto previsto nella Fornitura, sono applicabili, e dunque valide, tutte o parte delle sezioni delle presenti Condizioni Generali.

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo i termini di seguito indicati avranno il seguente significato nelle presenti Condizioni Generali, e negli altri documenti contrattuali.

- a) **"Cliente"**: il soggetto acquirente la Fornitura;
- b) **"Condizioni Generali"**: il presente documento (altresi denominato Condizioni Contrattuali), che disciplina le Condizioni Generali della fornitura;
- c) **"Contratto"**: l'insieme dei documenti che disciplinano le condizioni della Fornitura;
- d) **"Fornitore"**: la società emittente le presenti Condizioni Generali;
- e) **"Fornitura"**: L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, delle soluzioni e dei prodotti informatici oggetto del Contratto;
- f) **"Livelli di Servizio"**: Gli indicatori delle prestazioni del Fornitore, per quanto concerne i Servizi.
- g) **"Parti"**: Cliente e Fornitore, quando indicati congiuntamente;
- h) **"Periodo di Avviamento"**: periodo temporale durante il quale si svolgono le fasi di presa in carico e di attivazione dei servizi, ovvero, in cui si svolgono le fasi di messa in esercizio delle soluzioni/prodotti informatici;
- i) **"Prodotto software (prodotto sw)"**: prodotto, soluzione sw, sistema applicativo
- j) **"Risorsa Minima Garantita"**: la quantità di risorsa per cui è stato definito il relativo prezzo (corrispettivo fisso), corrispettivo che rimane invariato a fronte di un decremento nell'utilizzo, da parte del Cliente, della risorsa considerata;
- k) **"Servizi Addizionali"**: servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali, connessi, utili o necessari per la gestione di quanto contemplato nella Fornitura.
- l) **"Servizi Extra a Consumo"**: incremento quantitativo nella fornitura dei servizi Informatici rispetto alle quantità e/o volumi previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura. Tale prestazione è valorizzata in base al listino prezzi per Servizi Extra a Consumo di cui alle Condizioni Specifiche di Fornitura e potrà essere richiesta dal Cliente.
- m) **"Servizio"**: insieme di attività di natura più o meno intangibile, che ha luogo nell'interazione tra Cliente e Fornitore, e che viene erogato come soluzione ai problemi del Cliente

2. CONDIZIONI GENERALI

2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI

Le presenti condizioni (di seguito "Condizioni Contrattuali") disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione delle prestazioni meglio definite nella proposta tecnica, nella proposta economica e nelle condizioni specifiche di vendita.

Il Contratto si considera perfezionato alle condizioni previste dalle Condizioni Contrattuali quando il Fornitore riceve l'ordine del Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto un ordine, dia inizio, su richiesta del Cliente, all'esecuzione dei lavori, dandone successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

La data inizio lavori verrà stabilita e sottoscritta dalle Parti, con apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del Contratto; in assenza del perfezionamento o del verbale, tale data coinciderà con l'eventuale inizio effettivo dei lavori.

2.2. SEDE DI LAVORO

Il Cliente dovrà assicurare tempestivamente al Fornitore, a seconda dei casi ed in accordo a quanto meglio specificato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o negli ulteriori documenti contrattuali, la disponibilità dei propri locali, di strutture, di attrezzature, di dati ed informazioni, necessari per l'erogazione della Fornitura.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni afferenti il contratto dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. ed eventualmente anticipate a mezzo fax/e-mail e dovranno pervenire presso il recapito indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

2.4. RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle risorse (persone e mezzi) a propri esclusivi rischio e cura, in conformità con quanto previsto dal contratto.

2.5. SOSTITUZIONI

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore di terzi forniture analoghe a quella prevista dal contratto.

2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI

Le attività saranno svolte nel rispetto del piano di lavoro contenuto nella proposta tecnica o in altro documento contrattuale.

La verifica dello stato di avanzamento delle attività indicate nel piano di lavoro, sarà rimessa ai referenti tecnici nell'ambito degli incontri periodici dagli stessi organizzati ai sensi della successiva sezione 2.9 Gestione delle attività.

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai relativi referenti tecnici.

Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente. Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, scioperi, embarghi, interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore potrà pretendere una ragionevole estensione delle scadenze.

Qualora l'erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente, e il Cliente dovesse omettere di fare quanto di sua competenza con l'effetto di ritardare o impedire l'erogazione della Fornitura oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio:

1. sospendere le attività – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio obbligo;
2. rideterminare il valore economico della Fornitura.

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che venissero documentate dal Fornitore, quando questi incorra in esse a causa di errori od omissioni del Cliente, e in particolare:

- a) costi aggiuntivi di macchina, materiali, spedizione e personale per l'identificazione e correzione degli errori;
- b) costi aggiuntivi per lavoro straordinario o festivo non concordato tra le Parti.

2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntuale erogazione della Fornitura, a:

- a) fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento delle attività;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento delle attività;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza o concordate di volta in volta col Fornitore;
- d) garantire al Fornitore l'accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni messi a disposizione dal Cliente per lo svolgimento di quanto necessario all'erogazione della Fornitura;
- e) corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati;
- f) fornire al personale del Fornitore che lavora presso le proprie sedi la connessione alla rete Internet e l'autorizzazione ad usarla durante l'orario di lavoro presso il Cliente; il Fornitore presterà la collaborazione necessaria per consentire il suddetto collegamento.

2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

In caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si impegna ad informare il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.

Il Cliente s'impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l'applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell'attività del Fornitore così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente.

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti come su indicati solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ed in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Ciascuna delle Parti per la gestione ed esecuzione delle attività oggetto del contratto nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone il nominativo all'altra.

I Referenti si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento delle attività organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri durante i quali verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere.

I Referenti Tecnici dovranno in particolare monitorare l'esecuzione delle attività promuovendo le modifiche/integrazioni del piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.

Ciascuna Parte avrà facoltà di sostituire il proprio Referente Tecnico dandone comunicazione scritta all'altra.

2.10. VARIANTI

Ogni e qualsivoglia variazione rispetto alle presenti condizioni contrattuali ed a quelle contenute nel Contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti.

2.11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nella Proposta Economica.

Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate e comunque non rientranti nelle Condizioni Specifiche o nella Proposta Tecnica, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sulla base di fotocopie di fatture o di giustificativi per alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto pubblici, ovvero in base ad un predefinito rimborso forfettario, secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nella Proposta Economica.

Viene espressamente convenuto che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.

2.12. RESPONSABILITÀ

Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze, incluse quelle derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto è esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico.

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti per cento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta inoltre espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata o sanzione comminata contro il Cliente da terzi.

2.13. RISERVATEZZA

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione del contratto, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati.

I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni che:

- siano divenute di pubblico dominio precedentemente e a prescindere dalla stipulazione del Contratto;
- vengano pubblicate o rese note in tempo successivo alla stipulazione del contratto, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza delle Parti;
- vengano rese note da terzi, aventi diritto a valido titolo;
- la diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge o per effetto di provvedimenti giudiziari.

2.14. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A tal fine si allega alla proposta l'informativa che il Fornitore è tenuta a fornire al Cliente relativamente al trattamento dei dati acquisiti in relazione al contratto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I Servizi prestati dal personale del Fornitore saranno eseguiti in accordo con le istruzioni che il Cliente impartirà in merito alle specifiche funzionali, tecniche e di sicurezza.

In caso di consegna di prodotti software, le specifiche tecniche, se autonomamente determinate dal Fornitore, rispondono, per quanto di competenza, a quanto stabilito dal Disciplinary Tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di dati personali comuni. La conformità in materia di dati personali sensibili (art. 4 comma lett. "d" del Codice) o giudiziari (art. 4 lett. "e" del Codice) è garantita limitatamente ai dati di cui alla lista analitica fornita al Cliente, con riferimento alle singole definizioni di dati utilizzati nel

Prodotto. Non si garantisce la suddetta conformità per il Trattamento di dati sensibili non specificamente indicati nella suddetta lista analitica o per l'uso non conforme di altre definizioni di dati da parte del Cliente.

La suddetta conformità del prodotto può dipendere dalla corretta installazione ed utilizzo di altre componenti software, indicate quali Prerequisiti alla Installazione nella scheda tecnica del prodotto. Il Fornitore non è responsabile della eventuale assenza di tali Prerequisiti o della loro inadeguata installazione o configurazione.

Fatto salvo quanto specificato ai precedenti capoversi, il Cliente dichiara che i dati eventualmente messi a disposizione del Fornitore per l'erogazione della Fornitura contengono esclusivamente dati fittizi o comunque anonimi, ovvero comuni; qualora al personale del Fornitore sia richiesto di accedere a dati personali e/o dati di natura sensibile e/o dati giudiziari, questo avrà luogo sotto la diretta supervisione del Cliente, che potrà provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel caso in cui l'oggetto della Fornitura coincida o includa una esternalizzazione di un trattamento dei dati del Cliente ovvero definendo un apposito incarico al trattamento dei dati.

In entrambe le situazioni il Cliente è tenuto a trasmettere al Fornitore adeguate istruzioni secondo quanto previsto dagli art. 29 e 30 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Il Cliente dovrà inoltre informare preventivamente dei criteri da lui adottati in ottemperanza dell'art. 19, comma 8 del Disciplinare Tecnico al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Qualora gli Allegati Tecnici non contemplino le richieste di cui sopra, le Parti ne concorderanno la fornitura quali Servizi Addizionali o Servizi Extra a Consumo.

Su richiesta del Fornitore, il Cliente assolverà ad analoghe nomine nei confronti dei Fornitori indiretti.

Qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di operare in conformità al Codice a causa di carenze in merito ai locali, strumenti, applicazioni o altro fornito dal Cliente, le sue responsabilità sono limitate unicamente alla tempestiva e documentata segnalazione di dette carenze e delle conseguenti non conformità.

2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il Fornitore potrà cedere il Contratto ovvero subappaltare a terzi in tutto o in parte la Fornitura oggetto del Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che con il perfezionamento del presente Contratto autorizza e presta il proprio consenso a detto subappalto o cessione.

Il Fornitore potrà affidare, in tutto o in parte, l'erogazione della Fornitura a terzi (imprese o lavoratori autonomi) restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

2.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE

Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r., l'esecuzione della fornitura, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora le condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il cessato pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dei Servizi/Prodotti già forniti ed al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della fornitura.

2.17. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte avrà la facoltà di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'altra Parte la risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza prevista dalla legge, anche ai fini del risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta l'altra Parte, nonché in caso di manifesta insolvenza dell'altra Parte.

Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d'inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso in cui l'altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto) fissato dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, l'altra parte potrà risolvere con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R il presente Contratto con effetto dalla scadenza del termine per l'inadempimento.

Il Fornitore potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli artt. 2.7 (lettere "a", "b" e "c"), 2.13 ed il presente 2.17.

In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, nonché i corrispettivi dovuti fino a tale data e qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse con l'eventuale assegnazione della fornitura a terzi.

2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In caso di attività di sviluppo software la proprietà del software e della relativa documentazione realizzati ad hoc per il Cliente nell'ambito del contratto resteranno del Cliente che concederà al Fornitore una licenza d'uso gratuita a tempo indeterminato.

In caso di servizi di outsourcing il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è e resta di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente licenza d'uso gratuita, ai soli fini dell'esecuzione delle Prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione delle Prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.

Nel caso di sviluppo software o di servizi, la titolarità giuridica ed i correlativi diritti di utilizzazione economica del know-how, dei programmi software messi a disposizione dal Fornitore e degli sviluppi software realizzati da questi nell'ambito delle Forniture, sono e restano di esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore ovvero dei licenzianti del Fornitore.

Con riguardo ai programmi di titolarità dei terzi licenzianti del Fornitore si applicheranno le garanzie dei rispettivi terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente.

In caso di rivendita di licenze di prodotti software del Fornitore, tutti i diritti di proprietà intellettuale in merito ai prodotti software, in aggiunta a tutti i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla progettazione, produzione, utilizzo o assistenza di detti prodotti, saranno di titolarità del Fornitore.

Il Cliente s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale del Fornitore associati ai prodotti.

2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio di "beni" (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato da ciascuna Parte.

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti s'intenderanno accettati.

Il "prodotto sw" (prodotto, soluzione sw, sistema applicativo), dopo la consegna, dovrà essere verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta qui a seguire.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i casi prova di collaudo almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna del "prodotto sw". I casi prova dovranno essere preparati dal Cliente in conformità alle specifiche funzionali previamente determinate.

L'ambiente di collaudo verrà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello definito nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

Il collaudo verrà eseguito dal Cliente sulla base dei casi prova di cui sopra; il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della consegna del "prodotto sw".

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità del "prodotto sw" alle specifiche funzionali e/o tecniche specificate nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero, se presenti, nei documenti di progettazione del "prodotto sw".

Tali errori sono fin d'ora classificati in due categorie:

- a) errori bloccanti: malfunzionamenti del "prodotto sw" che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il funzionamento del prodotto stesso;
- b) errori minori, tutti quelli che non pregiudicano né il funzionamento né la qualità dei risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, ecc.).

Le anomalie saranno segnalate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove. Il Fornitore si obbliga ad apportare le correzioni ritenute necessarie nel minor tempo possibile.

Trascorso il termine previsto per la fase di collaudo, sarà redatto e controfirmato da incaricati delle Parti, in contraddittorio, il Verbale di Collaudo.

Gli errori minori, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del "prodotto sw". In tal caso sarà quindi redatto il verbale di collaudo con esito positivo al quale potrà essere allegato l'elenco degli errori minori riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se il "prodotto sw" risulterà affetto da malfunzionamenti che ne pregiudichino il funzionamento e la qualità dei risultati, come meglio specificato al punto a) del presente articolo.

In tal caso sarà redatto un verbale di collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti malfunzionamenti.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati; il successivo collaudo dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, ed il "prodotto sw" sarà considerato accettato, nei seguenti casi:

- i casi prova non siano disponibili 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna del "prodotto sw";
- i "prodotti sw" siano stati comunque utilizzati dal Cliente in produzione;
- i "prodotti sw" siano stati oggetto di interventi non autorizzati dal Fornitore;
- il verbale di collaudo non sia stato redatto da parte del Cliente entro i termini come sopra stabiliti nonostante l'invito del Fornitore.

Verificandosi una qualsiasi di tali evenienze, il Fornitore invierà al Cliente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede indicata in Contratto ed il "prodotto sw" dovrà ritenersi accettato alla data prevista per l'ultimazione del collaudo.

In presenza di rilasci intermedi o parziali di componenti software, le condizioni e modalità previste per la consegna, il collaudo, l'accettazione, l'installazione e la garanzia come sopra descritte e determinate, si applicano integralmente alla quota parte del "prodotto sw" compresa in ogni singolo rilascio.

2.20. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

Al Cliente è data facoltà di controllare, nel corso della realizzazione del "prodotto sw" o delle azioni necessarie e propedeutiche all'erogazione del servizio, l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto degli accordi contrattuali. A tal fine si svolgeranno a date convenute, aventi periodicità stabilita, ad esempio mensile, riunioni di avanzamento lavori tra i responsabili di progetto designati dalle Parti e/o persone da questi designate.

L'ordine del giorno di ciascuna riunione periodica conterrà i seguenti punti:

- stato avanzamento lavori,
- eventuale ri-pianificazione delle attività,
- decisioni necessarie per il buon fine del progetto.

Ciascuna parte potrà inoltre convocare riunioni straordinarie, con un ordine del giorno a propria scelta, comunicando detta volontà all'altra Parte per iscritto; qualora convocate, tali riunioni saranno obbligatorie e dovranno tenersi al massimo entro 8 (otto) giorni dalla data di convocazione.

Alla Parte convocata è data facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Il rappresentante del Fornitore redigerà i verbali delle riunioni e li invierà per l'approvazione ai rappresentanti del Cliente entro 8 (otto) giorni dalla data della riunione stessa. Il Cliente avrà a disposizione ulteriori 8 (otto) giorni entro i quali comunicare per iscritto al Fornitore il suo eventuale disaccordo.

In difetto di quanto sopra i verbali saranno considerati approvati.

Resta inteso tra le Parti che le predette riunioni avranno unicamente lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in conformità agli obblighi contrattuali e quindi il loro contenuto non sarà impegnativo per il Fornitore.

2.21. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI

La fornitura di licenze d'uso di un Prodotto informatico avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle specificate nello specifico contratto e nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto.

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell'appropriata configurazione delle apparecchiature d'uso del Prodotto, della predisposizione dell'ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all'idoneità dello stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell'uso dello stesso e dell'adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.

Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il Prodotto sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.

Con il termine "installazione" s'intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l'installazione non comprende alcun'altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell'ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri Prodotti, il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del Prodotto in base alla configurazione organizzativa del Cliente. Tali attività potranno essere oggetto di separato contratto.

Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware, software ed umane per l'intero tempo occorrente all'installazione del Prodotto.

Il collaudo del Prodotto, conseguente alla consegna o all'installazione del Prodotto, sarà svolto congiuntamente da personale del Cliente e del Fornitore nell'ambiente tecnologico e secondo la procedura eventualmente determinata in Contratto.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello individuato in Contratto.

2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Modifiche al prodotto software, o ai servizi, che si rendessero necessarie a seguito di mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dalla Fornitura, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzate dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale - rispetto alle quali pertanto la medesima non assume obbligo alcuno di realizzazione - saranno oggetto di offerte/contratti separati. A fronte della accettazione esplicita di tali offerte/contratti sarà effettuata l'installazione dell/i nuovi moduli applicativi.

Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:

- Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
- Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
- Negligenza, incuria, colpa anche lieve e/o dolo del Cliente e/o di terzi, autorizzati e non, dal Cliente stesso.

Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie.

Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati fino a quel momento.

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici, diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base; è compreso nella Fornitura esclusivamente ciò che è previsto per iscritto nel Contratto.

2.23. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE

Nei casi cui, per erogare la Fornitura, il personale autorizzato dal Fornitore debba accedere a sistemi sw del Cliente, detto personale del Fornitore avrà pieno e libero accesso a tali sistemi del Cliente, senza onere alcuno per il Fornitore.

2.24. GARANZIA

Il Fornitore s'impegna a rimuovere gratuitamente, ove ciò sia applicabile, per il periodo di tempo e con le modalità più dettagliatamente definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso, eventuali malfunzionamenti del software realizzato nell'ambito della presente fornitura segnalati per iscritto dal Cliente. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d'uso - con l'indispensabile supporto del produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso.

Si parla di malfunzionamenti quando il software fornito non risulta in grado di fornire correttamente le funzionalità esplicitamente indicate nell'apposita documentazione di prodotto fornita dal produttore.

S'intendono esclusi dall'applicazione della garanzia tutti i casi in cui il mancato ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile anche solo parzialmente a sopraggiunte modifiche dell'hardware o del software da parte del Cliente o al loro uso improprio o non conforme alle indicazioni contenute nella documentazione consegnata al Cliente. In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti del software realizzati dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore.

In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l'analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.

La durata della garanzia per la fornitura in oggetto, ove applicabile, è di 2 (due) mesi, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti.

La garanzia decade automaticamente qualora i Prodotti siano stati oggetto d'interventi non autorizzati dal Fornitore.

2.25. STORNO DI DIPENDENTI

Il Cliente s'impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori, dipendenti) dal Fornitore senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza.

La violazione del suddetto impegno darà diritto al Fornitore di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno subito.


2.26. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Il presente Contratto è assoggettato alla giurisdizione italiana e per qualunque controversia nascente tra le Parti in merito al presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione e violazione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2.27. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 2.17 "Risoluzione".



OGGETTO FORNITURA:

**Fornitura di software e servizi “Chiavi in mano”
per l’integrazione della Vostra strumentazione con
il nostro software gestionale**

**Condizioni Specifiche Fornitura Prodotti Soluzioni
Informatiche Chiavi in mano**

rif. Off137/cs/2016

Roma 06 settembre 2016

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering <società>. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering <società> da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering <società>.

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e **Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Lanciano Vasto Chieti** è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di **Engineering Ingegneria Informatica**

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Claudio Sacchi
Direzione Commerciale Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Via San Martino della Battaglia, 56
00185 Roma - Italia
Mobile: +39 335 256470
Ufficio: + 39 06 49 201 1
Fax: + 39 06 49 201 293
Claudio.sacchi@eng.it

Indice

1	PREMESSA.....	4
2	OGGETTO DELLA FORNITURA E SEDI DI REALIZZAZIONE	4
2.1	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
2.2	SEDI DI REALIZZAZIONE	4
3	CONSEGNA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE	5
3.1	TERMINI DI CONSEGNA	5
3.2	COLLAUDO E ACCETTAZIONE.....	5
3.2.1	<i>Collaudo ed accettazione dei Prodotti.....</i>	<i>5</i>
3.2.2	<i>Procedura di Collaudo</i>	<i>5</i>
3.2.3	<i>Dati prova.....</i>	<i>5</i>
3.2.4	<i>Tempi e Modalità di collaudo</i>	<i>6</i>
3.2.5	<i>Classificazione degli errori.....</i>	<i>6</i>
3.2.6	<i>Verbale di Collaudo</i>	<i>6</i>
3.2.7	<i>Esiti del collaudo.....</i>	<i>6</i>
4	ACCETTAZIONE DEI SERVIZI	8

1 PREMESSA

Nel presente documento sono contenute condizioni contrattuali della proposta di ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA (nel seguito "Fornitore" o "parte" o, se utilizzato congiuntamente al Cliente, "parti") in risposta alla richiesta d'offerta di **Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Lanciano Vasto Chieti** (nel seguito "Cliente" o "parte" o, se utilizzato congiuntamente al Fornitore, "parti").

Costituisce parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti documenti:

- rif. Off137/cs/2016 Condizioni Specifiche di Fornitura
- Condizioni Generali di Vendita
- rif. Off137/cs/2016 Proposta Economica
- rif. Off137/cs/2016 Lettera d'accompagnamento
- Informativa_Trattamento_dei_Dati_Personali.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA E SEDI DI REALIZZAZIONE

2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della Fornitura e le modalità di realizzazione sono determinate con maggior dettaglio nella Proposta Economica rif. Off137/cs/2016, che costituisce parte integrante del presente Contratto.

2.2 SEDI DI REALIZZAZIONE

Le attività saranno realizzate presso:

- Il Servizio Trasfusionale del Cliente Finale presso cui verrà rilasciato l'interfacciamento al nostro gestionale OpenLis richiesto

3 CONSEGNA, COLLAUDO E ACCETTAZIONE

3.1 TERMINI DI CONSEGNA

Il Fornitore provvederà alla consegna dei prodotti entro n.30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto

La consegna dei/i Prodotti e della relativa documentazione risulterà da appositi verbali predisposti dal Fornitore e sottoscritti dal personale del Cliente.

L'installazione dei Prodotti è a carico del Fornitore che comunicherà al Cliente la data prevista di installazione almeno 5 gg. lavorativi precedenti la stessa.

Entro la data prevista per l'installazione il Cliente dovrà rendere disponibile presso il Servizio Trasfusionale citato al paragrafo 2.1, l'ambiente e l'infrastruttura necessari a tale installazione; in particolare :

- postazioni di lavoro collegate alla LAN del Servizio sulle quali intervenire;

Per tutta la durata dell'installazione, inoltre, il Cliente assicurerà la disponibilità di proprie risorse a supporto dell'attività stessa ed in particolare :

- il Referente Tecnico del sistema

e, nel contempo dovrà informare il Referente del Servizio Trasfusionale circa attività pianificate affinché si renda disponibile in loco durante le fasi di svolgimento delle attività previste nel presente contratto

3.2 COLLAUDO E ACCETTAZIONE

3.2.1 Collaudo ed accettazione dei Prodotti

Il Collaudo dei/i Prodotti e la conseguente accettazione avverranno secondo le modalità determinate nelle Condizioni Generali di Fornitura di Prodotti Informatici e Servizi correlati alle quali si fa espresso riferimento.

In particolare, per quanto riguarda i prodotti base forniti in licenza d'uso, il collaudo verrà eseguito con la fornitura di componenti applicative previste dall'offerta.

L'obiettivo del collaudo è la verifica della rispondenza del software applicativo alle specifiche funzionali di riferimento. Tale collaudo verrà effettuato secondo la procedura descritta nel seguito e sulla base di appositi piani di collaudo;

3.2.2 Procedura di Collaudo

Il software applicativo, dopo la consegna, sarà verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta nel seguito.

3.2.3 Dati prova

Il collaudo di ogni singolo modulo si effettuerà sulla base di dati prova messi a disposizione dal Cliente.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i dati prova di collaudo almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi prima della data pianificata di consegna del software.

I dati prova dovranno essere preparati dal Cliente, con l'eventuale supporto del Fornitore, in conformità alle Specifiche Funzionali che descriveranno la quantità, le caratteristiche e le tipologie di tali dati.

3.2.4 Tempi e Modalità di collaudo

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sui propri sistemi hardware e software di base conformemente a quanto definito nel piano di collaudo.

L'installazione delle componenti di software applicativo relative ai prodotti e/o personalizzazioni da collaudare sarà contestualmente predisposta a cura del Fornitore.

Il collaudo sarà eseguito dal Cliente sulla base dei dati prova di cui sopra e secondo il piano di collaudo appositamente predisposto dal Fornitore ed approvato dal Cliente.

Il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso. Il collaudo di ciascun sottosistema dovrà concludersi entro il termine inderogabile di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di approntamento al collaudo.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di approntamento al collaudo finale.

3.2.5 Classificazione degli errori

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità delle applicazioni alle specifiche funzionali fornite preventivamente dal Cliente.

Tali errori sono classificati in due categorie:

- a) **livello 1**, consistenti in errori bloccanti che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il corretto funzionamento del sistema;
- b) **livello 2**, consistenti in errori che non pregiudicano né il funzionamento delle procedure né la qualità dei risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, uso dei colori, ecc.).

Le anomalie saranno rilevate e registrate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove.

3.2.6 Verbale di Collaudo

Entro il termine previsto per la fase di collaudo sarà redatto e controfirmato dalle Parti, in contraddittorio, il Verbale di Collaudo.

3.2.7 Esiti del collaudo

Nel caso in cui l'esito del collaudo sia positivo e si effettui nei termini si procederà all'indicazione di "COLLAUDO SUPERATO" nel verbale.

Gli errori di Livello 2, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del Prodotto.

In tal caso sarà quindi redatto il Verbale di Collaudo con esito positivo al quale dovrà essere allegato l'elenco degli errori di Livello 2 riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se l'applicazione risulterà affetta da errori di livello 1, cioè malfunzioni che ne pregiudichino il corretto funzionamento e la qualità dei risultati.

In tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti errori di Livello 1.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione del Verbale di Collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati.

Il successivo collaudo dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, e la fornitura sarà considerata accettata, al verificarsi di uno dei casi contemplati all'articolo 3.6 delle Condizioni Generali di Fornitura.) ***Non è consentito, a meno di specifica autorizzazione scritta da parte del Fornitore, l'utilizzo in ambiente di produzione di prodotti (base e/o personalizzazioni) che non abbiano superato, con esito positivo, la fase di collaudo (rif. Art. 3.6 Condizioni Generali di Fornitura)***

4 ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

L'accettazione dei servizi forniti avverrà secondo le modalità determinate nelle Condizioni Generali di Fornitura di Prodotti Informatici e Servizi correlati alle quali si fa espresso riferimento.

Il Cliente con la sottoscrizione del presente documento dichiara di accettare altresì l'intero contenuto dei seguenti documenti che compongono la presente proposta contrattuale:

- rif. Off137/cs/2016 Condizioni Specifiche di Fornitura
- Condizioni Generali di Vendita
- rif. Off137/cs/2016 Proposta Economica
- rif. Off137/cs/2016 Lettera d'accompagnamento
- Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Roma, 06/09/2016

Firma del Cliente
per espressa accettazione di quanto sopra

Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto, letto e compreso le "**Condizioni Specifiche di Fornitura**", le "**Condizioni Generali di Vendita**" e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Contratto nonché la Proposta Economica, la Proposta/Allegato Tecnico e l'Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di approvare espressamente anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

Con riferimento alle Condizioni Specifiche di Fornitura (presente documento):

ART. 2.1 "Oggetto della fornitura"; ART.2.2 "Sedi di realizzazione"; ART.3.1 "Consegna"; ART. 3.2 "Collaudo e Accettazione";

Con riferimento RS01D03 Condizioni Generali di Vendita v2.0:

ART.2.1 "Perfezionamento del contratto e data d'inizio dei lavori", ART. 2.5 "Sostituzioni", ART.2.6 "Pianificazione temporale, scadenze, ritardi", ART.2.7 "Obbligazioni del Cliente", ART.2.8 "Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.", ART.2.9 "Gestione delle attività", ART.2.10 "Varianti", ART. 2.11 "Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento", ART. 2.12 "Responsabilità", ART. 2.13 "Riservatezza", ART.2.14 "Rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ART.2.15 "Cessione del Contratto e Subappalto", ART. 2.16 "Sospensione dell'esecuzione della Fornitura - diritto di recesso del fornitore" ART. 2.17 "Risoluzione", ART. 2.18 "Diritti di proprietà intellettuale", ART. 2.19 "Consegne, Collaudo ed Accettazione", ART. 2.20 "Controllo avanzamento lavori", ART. 2.21 "Licenza D'uso di Prodotti Informatici", ART. 2.22 "Limitazioni ed esclusioni", ART. 2.23 "Accesso al sistema di Elaborazione del Cliente", ART. 2.24

“Garanzia”, ART. 2.25 “Storno di dipendenti”, ART. 2.26 “Legge del Contratto e Foro competente in via esclusiva”, ART. 2.27 “Rispetto del D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii”.

Con riferimento alla Proposta Economica:

ART. 3.1 “Prezzo”, ART. 3.2 “Modalità di fatturazione e di pagamento”, ART. 4 “Penali”, ART. 5 “Ordine di prevalenza”.

Con riferimento alla **Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003** e ss.mm.ii “Codice in materia di protezione dei dati personali”v2.3, il Cliente, con la firma altresì del presente Contratto esprime il proprio consenso ai trattamenti facoltativi previsti dall’art. 4 lettere “c)”, “d)”, “e)”, “f)”.


Roma, 06/09/2016

Firma del Cliente
per espressa accettazione di quanto sopra

Roma, 06/09/2016

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Un Procuratore



(Dario Buttitta)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF003/72

del 20 GIU. 2016

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

Servizio ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI - INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA

Ufficio ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI

Oggetto L. 21 OTTOBRE 2005 N. 219 "NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DI EMODERIVATI". FINANZIAMENTO ALLE AA.SS.LL. PER ATTIVITA' DI PLASMA PRODUZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" definisce i principi generali sulla programmazione sanitaria regionale in materia trasfusionale;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede che le attività trasfusionali rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale (l'art. 4 comma 2);

RICHIAMATE:

- la DGR n. 1122 del 26/11/01 "Legge Regionale 24/12/96, n. 143 Disciplina Attività Trasfusionali - Finanziamento attività di produzione plasma anno 2000" con la quale in ottemperanza dell'art. 14 della legge regionale 143/96, è stato avviato il finanziamento delle Aziende ASL della Regione Abruzzo per la produzione annuale di plasma;
- le determinazioni n. DG8/34 del 15.05.03, DG8/49 del 17/07/03, DG8/76 del 16.09.2004, DG8/62 del 28.07.05, DG8/76 del 4.07.06, DG8/62 del 29.06.07, DG8/38 del 28.03.08, DG8/18 del 16.02.09, DG8/64 del 14.05.09, DG8/34 del 01.04.10, DG8/35 del 05.04.2011, DG8/139 del 10.08.12, la DG8/ 41 del 20.03.13, la DG8/74 del 22.04.14 e la DG8/47 del 11.05.2015 con le quali è stata finanziata l'attività di produzione del plasma effettuata dal 2001 al 2014;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 13.02.2004 "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici. Recepimento dell'Accordo in data 24.07.2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" con la quale la Regione Abruzzo ha aggiornato - a decorrere dal 1 gennaio 2004 - i prezzi degli scambi intraregionali ed interregionali tra servizi sanitari pubblici e privati;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al finanziamento alle AA.SS.LL. dell'attività di produzione del plasma effettuata nell'anno 2015, sulla base del predetto Accordo del 24.07.2003, tuttora vigente;

VISTI i prezzi per chilogrammo di plasma, di cui alle nuove tabelle del predetto Accordo del 24.07.2003: PLASMA A €/Kg 225,15 - PLASMA B €/Kg 74,68 - PLASMA C €/Kg 37,34;

PRESO ATTO dei dati riepilogativi relativi all'anno 2015 (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), trasmessi dal Centro Regionale Sangue ed acquisiti agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Dipartimento per la Salute ed il Welfare in data 18.04.2016 con il prot. n. RA/82897, ove vengono riportate, per ciascuna Azienda U.S.L. della Regione, le somme spettanti per l'attività svolta nell'anno 2015 come di seguito indicate:

➤ ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	€	228.632,91	
➤ ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	€	474.972,58	
➤ ASL PESCARA	€	1.223.507,00	
➤ ASL TERAMO	€	223.231,40	
per una somma totale di	€	2.150.343,89	(diconsi duemilionicentocinquantamilatrecentoquarantatre/89);

CONSIDERATO che la spesa per la produzione di sangue è finanziata con quota parte del Fondo Sanitario Regionale sul cap. 81501.02 e pertanto occorre procedere all'impegno, liquidazione e pagamento alle AA.SS.LL. della regione Abruzzo;

RICHIAMATA la L.R. n. 6 del 19.01.2016 (legge di previsione pluriennale 2016-2018);

VISTA la D.G.R. n. 52 del 30.01.2012 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D.l.vo 23.06.201, n.118";

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/038540/22 del 21.02.2012 con cui il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute ha fornito le opportune disposizioni applicative alla D.G.R. n. 52 del 30.01.2012 succitata;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010 come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, ed eventuali successive modificazioni e interpretazioni;

RICHIAMATI l'art. 11 del D. Lgs 27.10. 2009, n. 150 e l'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito, con modifiche, in Legge n. 134 del 07.08.2012;

RICHIAMATI inoltre:

- la nota prot. RA/15376 del 18.01.2013 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia avente ad oggetto "Misure organizzative ed indirizzi per l'adempimento degli obblighi relativi all'istituto della cd Amministrazione Aperta (art. 18 D.L. 22.06.13 n. 83);
- il parere del 07.02.2013 del Garante per la protezione dei dati personali sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle P.A.;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;



DETERMINA

1) di assegnare e corrispondere alle Aziende USL della Regione, la somma dovuta indicata a fianco di ciascuna di esse a titolo di finanziamento dell'attività di produzione di plasma, finalizzata al conferimento alla ditta produttrice di emoderivati, effettuata dalle Strutture Trasfusionali delle AA.SS.LL., nel corso dell'anno 2015, così come quantificato dal Centro Regionale Sangue sulla base dei dati relativi al plasma conferito alla apposita ditta convenzionata (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nel modo seguente:

AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA (C.F. 01792410662)
(COD. IBAN IT 97 H 01000 03245 401300 306563)
€ 228.632,91
(duecentoventottomilaseicentotrentadue/91)

LANCIANO-VASTO- CHIETI (C.F. 02307130696)
(COD. IBAN IT 85 B 01000 03245 400300 306542)
€ 474.972,58
(quattrocentosettantaquattromilanovecentosettantadue/58)

PESCARA (C.F. 01397530682)
(COD. IBAN IT 44 M 01000 03245 402300 306258)
€ 1.223.507,00
(unmilione duecentoventitremilacinquecentosette/00)

TERAMO (C.F. 00115590671)
(COD. IBAN IT 81 P 0100 03245 403300 306259)
€ 223.231,40
(duecentoventitremiladuecentotrentuno/40)

per un totale generale pari ad € 2.150.343,89 (diconsi duemilionicinquantamilatrecentoquarantatre/89) imputando la spesa sul cap. 81501.02 del bilancio regionale;

2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 2.150.343,89 (diconsi duemilionicinquantamilatrecentoquarantatre/89) di cui al punto precedente, sul cap. 81501.02;

3) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare alle Aziende della Regione le somme di cui al precedente punto 1), con la precisazione che i mandati di pagamento disposti con il presente atto sono riferiti, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente con risorse del Fondo Sanitario Regionale, a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386 ed accreditare sui conti correnti delle singole Aziende USL;

4) di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010 come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, ed eventuali successive modificazioni e interpretazioni;

5) di dare atto che il presente pagamento è escluso dall'obbligo di verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;


6) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione Economico-Finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute per gli adempimenti di competenza,

tra i quali l'invio alle AA.SS.LL. delle disposizioni per la contabilizzazione delle predette somme nei rispettivi bilanci aziendali;

7) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi della pubblicazione nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza" ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 27.10. 2009, n. 150 e dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito, con modifiche, in Legge n. 134 del 07.08.2012, in quanto la liquidazione disposta al punto 1) del presente provvedimento non si configura quale concessione di vantaggio economico ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Pescara, 20 GIU. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)
IL DIRETTORE REGIONALE
(dr. Angelo Muraglia)



Allegato 1 DPF 03



REGIONE ABRUZZO
ASL Lanciano - Vasto - Chieti
CENTRO REGIONALE SANGUE
Direttore: Dott. Pasquale Colamartino



Vasto, 13 aprile 2016

Prot. n. 75 / 16 / Dir. CRS

Dott. Angelo MURAGLIA

E p.c. Dott. M. DI GIACINTO

Dipartimento per la Salute e il Welfare

DPF003 - Serv. Ass. Farmac., Attività Trasf.

e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza

ASSESSORATO ALLA PROGR. SANITARIA

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento per la Salute e il Welfare

Prot. RA 82837/DPF003
del 18-4-16

PESCARA

Oggetto: Plasma inviato al frazionamento industriale e relativa valorizzazione economica anno 2015.

Si trasmettono in allegato i dati relativi al plasma conferito dalle strutture trasfusionali della Regione Abruzzo alla ditta convenzionata per la trasformazione industriale nel corso dell'anno 2015.

Si precisa che la valorizzazione economica è stata effettuata sulla base dei criteri già utilizzati per l'anno 2014:

PLASMA A:	Tariffa per unità	€ 161,00 -
	contributo associativo	€ 21,86 =
	<i>Totale per unità</i>	€ 139,14
	Totale / litro	€ 231,90 (peso medio/unità 600 ml)
	<i>Totale / Kg</i>	€ 225,15 (peso specifico plasma 1,03)
PLASMA B:	Tariffa per unità	€ 20,00
	Totale / litro	€ 76,92 (peso medio/unità 260 ml)
	<i>Totale / Kg</i>	€ 74,68 (peso specifico plasma 1,03)
PLASMA C:	<i>Totale / Kg</i>	€ 37,34 (50% rispetto al plasma B)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome ed Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (Legge 219/2005: art. 6, c. 1, lettera b)

Distinti saluti



Dott. P. COLAMARTINO
Direttore Centro Regionale Sangue



REGIONE ABRUZZO
ASL Lanciano Vasto Chieti

CENTRO REGIONALE SANGUE

Direttore: Dott. Pasquale Colamartino



VALORIZZAZIONE PLASMAPRODUZIONE ANNO 2015 DISTINTA PER AZIENDA ASL

Azienda Sanitaria	COD UNI	SERVIZIO TRASFUSIONALE	PLASMA CONFERITO ANNO 2015				VALORE ECONOMICO PLASMA CONFERITO ANNO 2015					
			Tipo A		Tipo B		Tipo A		Tipo B		Tipo C	
			Kg	Kg	Kg	Kg	€ 225,15 / kg	€ 74,68 / Kg	€ 225,15 / kg	€ 74,68 / Kg	€ 37,34 / Kg	TOTALE
ASL1 L'AQUILA	1507	SERVIZIO TRASF. AZIENDALE	101	2.757	-	2.858	22.740,15	205.892,76	-	-	228.632,91	
ASL2 LA-VA-CH	1515	SERVIZIO TRASF. TERRITORIALE-CRS	848	3.793	21	4.662	190.927,20	283.261,24	784,14	-	474.972,58	
ASL3 PESCARA	1511	SERVIZIO TRASF. AZIENDALE	4.328	3.335	-	7.663	974.449,20	249.057,80	-	-	1.223.507,00	
ASL4 TERAMO	1501	SERVIZIO TRASF. AZIENDALE	348	1.940	-	2.288	78.352,20	144.879,20	-	-	223.231,40	
TOTALE PLASMA			5.625	11.825	21	17.471	1.266.468,75	883.091,00	784,14	-	2.150.343,89	



A.S.L. 2 Lanciano - Vasto - Chieti
Centro Regionale Sangue
(Dr. PASQUALE COLAMARTINO)

[Handwritten signature]





L'Estensore
Dr.ssa Rosanna Camplone

Rosanna Camplone

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Massimo Di Giacinto

[Handwritten signature]



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale N. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 CHIETI

Cod. Fisc. Part. IVA 02307130696

UOC Contabilità e Bilancio

Tel: 0871 357959 / 0871 358700 - Fax: 0871 358708

Chieti 26.08.2016

Prot. n. 341

**Oggetto : FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI PLASMA ANNO 2015, DET. DPF003/72
DEL 20.06.2016**

**Al Direttore
C.R.S. - Servizio Trasfusionale
Territoriale
Dott. Pasquale COLAMARTINO**

e, p.c.

**Al Responsabile
del Servizio Immunoematologia
e Trasfusione
Dott.ssa Patrizia Di Gregorio**

LORO SEDI

Per i successivi provvedimenti di competenza si comunica che si è provveduto come da ordinativo n. 2141 del 26.08.2016 ad incassare l'importo di € 474.972,58 rimesso dalla Regione Abruzzo, per i motivi in oggetto indicati.

N.B. Ricavo : Reg. n.113292 del 26.08.2016
CONTO 0301010102

**Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Antonella D'Onofrio)**